

# ASSUNZIONE DI DONNE “SVANTAGGIATE”- dal 1° luglio al 31 dicembre 2022 e dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023

## Soggetti:

- a. donne con almeno cinquant'anni di età e disoccupate da oltre dodici mesi;
- b. donne di qualsiasi età, residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'Unione europea prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi.
- c. donne di qualsiasi età che svolgono professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da un'accentuata disparità occupazionale di genere e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi.
- d. donne di qualsiasi età, ovunque residenti e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi.

## Incentivi:

L'incentivo spetta per:

- le **assunzioni a tempo indeterminato**;
- le **assunzioni a tempo determinato**;
- le **trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto agevolato**

L'incentivo previsto dalla legge di Bilancio 2023, valevole per le sole **assunzioni/trasformazioni effettuate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023**, è pari, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, all'esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel **limite massimo di importo pari a 8.000 euro annui**.

L'incentivo previsto dalla legge di Bilancio 2021, valevole anche per le **assunzioni/trasformazioni effettuate dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022**, e per la cui disciplina di dettaglio si rinvia alle indicazioni già fornite con la circolare n. 32/2021 e con il messaggio n. 3809/2021, è pari, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, all'esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel **limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui**.

1. In caso di assunzione a tempo indeterminato la riduzione spetta per 18 mesi
2. In caso di assunzione a tempo determinato la riduzione spetta fino a 12 mesi
3. Se il rapporto viene trasformato a tempo indeterminato la riduzione è riconosciuta per complessivi 18 mesi
4. L'incentivo spetta anche in caso di proroga del rapporto (effettuata in conformità alla disciplina del rapporto a tempo determinato) fino al limite complessivo di 12 mesi.

L'incentivo spetta anche in caso di rapporto di lavoro *part-time*.  
Nelle ipotesi di rapporti di lavoro a tempo parziale, il massimale dell'agevolazione deve essere proporzionalmente ridotto.

**N.B. In virtù della specialità della disciplina, l'incentivo non spetta per i rapporti di lavoro intermittente. Restano inoltre esclusi dal beneficio i rapporti di apprendistato e i contratti di lavoro domestico.**

### **Condizioni di spettanza:**

Il diritto alla fruizione degli incentivi in oggetto è subordinato alle seguenti condizioni generali:

- rispetto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 1175, della legge n. 296/2006;
- applicazione dei principi generali in materia di incentivi all'occupazione, da ultimo disciplinati dall'articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.

**N.B.** Ai fini del legittimo riconoscimento delle agevolazioni in trattazione, è necessario altresì rispettare la condizione specificamente prevista dal comma 17 dell'articolo 1 della legge di Bilancio 2021, consistente nella **realizzazione dell'incremento occupazionale netto** calcolato sulla base della differenza tra i lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei 12 mesi precedenti.

Al riguardo, si precisa che, ai fini della determinazione dell'incremento occupazionale netto il numero dei dipendenti è calcolato in Unità di Lavoro Annuo (U.L.A.), secondo il criterio convenzionale proprio del diritto comunitario.

Ai sensi dell'articolo 2, punto 32, del Regolamento (UE) n. 651/2014, l'incremento occupazionale netto deve intendersi come "*l'aumento netto del numero di dipendenti dello stabilimento rispetto alla media relativa ad un periodo di riferimento; i posti di lavoro soppressi in tale periodo devono essere dedotti e il numero di lavoratori occupati a tempo pieno, a tempo parziale o stagionalmente va calcolato considerando le frazioni di unità di lavoro-anno*".

Come chiarito dalla giurisprudenza comunitaria (cfr. Corte di

	<p>giustizia UE, Sezione II, sentenza 2 aprile 2009, n. C-415/07), nell'operare la valutazione dell'incremento dell'occupazione “<i>si deve porre a raffronto il numero medio di ULA dell'anno precedente all'assunzione con il numero medio di ULA dell'anno successivo all'assunzione</i>”.</p>
<p><b>Modalità operative:</b></p>	<p>Con riferimento alle assunzioni/trasformazioni effettuate tra il <b>1° luglio 2022 e il 31 dicembre 2022</b>, restano ferme le indicazioni per la fruizione dell'esonero di cui alla legge di Bilancio 2021, già fornite con il messaggio n. 3809/2021, a cui si fa rinvio.</p> <p>Si fa presente che la valorizzazione dell'elemento &lt;AnnoMeseRif&gt; con riferimento ai mesi pregressi per assunzioni/trasformazioni effettuate tra il 1° luglio 2022 e il 31 dicembre 2022 può essere effettuata esclusivamente nei flussi Uniemens di competenza di luglio 2023, agosto 2023, settembre 2023 e ottobre 2023.</p> <p>I dati esposti nell'Uniemens, come specificati nel messaggio n. 3809/2021, saranno poi riportati, a cura dell'Istituto, nel DM2013 “VIRTUALE” ricostruito dalle procedure con il codice in uso “<b>L542</b>”, avente il significato di “Arretrati Esonero per assunzioni/trasformazioni art. 1, commi 16-19, L. n.178/2020”.</p> <p>Diversamente, i datori di lavoro che intendono fruire dell'esonero previsto dall'articolo 1, comma 298, della legge di Bilancio 2023, per le assunzioni/trasformazioni di donne lavoratrici svantaggiate effettuate a decorrere dal <b>1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023</b>, devono continuare a esporre le lavoratrici per i quali spetta l'esonero valorizzando, secondo le consuete modalità, l'elemento &lt;Imponibile&gt; e l'elemento &lt;Contributo&gt; della sezione &lt;DenunciaIndividuale&gt;.</p> <p>In particolare, nell'elemento &lt;Contributo&gt; deve essere indicata la contribuzione piena calcolata sull'imponibile previdenziale del mese.</p> <p>Per esporre il beneficio di cui alla legge di Bilancio 2023, devono essere valorizzati all'interno di &lt;DenunciaIndividuale&gt;, &lt;DatiRetributivi&gt;, elemento &lt;InfoAggcausaliContrib&gt; i seguenti elementi:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- nell'elemento &lt;CodiceCausale&gt; deve essere inserito il nuovo valore “<b>ED23</b>”, avente il significato di “Esonero per assunzioni/trasformazioni dall'articolo 1, comma 298, della legge n. 197/2022”;</li><li>- nell'elemento &lt;IdentMotivoUtilizzoCausale&gt; deve essere inserita la data di assunzione a tempo indeterminato o la data di trasformazione nel formato AAAA-MM-GG.</li></ul> <p>Si fa presente che, nel caso in cui nell'elemento &lt;IdentMotivoUtilizzoCausale&gt; viene indicata la data di</p>

	<p>assunzione/trasformazione, deve essere esposto l'attributo "<b>TipoIdentMotivoUtilizzo</b>" con valore "DATA".</p> <p>Ai fini della restituzione delle quote di esonero eventualmente fruito di cui all'articolo 1, comma 100, della legge n. 205/2017, e delle quote di esonero di cui all'articolo 4, commi da 8 a 11, alla legge n. 92/2012, sia per le assunzioni di donne lavoratrici svantaggiate effettuate dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022, che per quelle effettuate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, restano valide le indicazioni fornite con il messaggio n. 3809/2021.</p>
<p><b>Coordinamento con altri incentivi:</b></p>	<p>Gli esoneri in trattazione, considerata la loro entità devono ritenersi strutturalmente non cumulabili con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente.</p> <p>Nelle diverse ipotesi in cui l'utilizzo degli esoneri in trattazione non esaurisca l'intera contribuzione datoriale sgravabile, gli stessi possono ritenersi cumulabili con altre agevolazioni, nei limiti della complessiva contribuzione.</p> <p>Per l'effettiva applicazione della seconda misura agevolata deve farsi riferimento alla eventuale contribuzione ancora "dovuta", e cioè, più specificamente, alla contribuzione residua "dovuta", in ragione del primo esonero applicato.</p>
<p><b>Compatibilità con normativa in materia di aiuti di Stato:</b></p>	<p>Con riferimento all'applicazione delle misure in trattazione per le assunzioni/trasformazioni effettuate nel periodo compreso tra il 1° luglio 2022 e il 31 dicembre 2023, la Commissione europea, con la decisione C(2023) 4063 <i>final</i> del 19 giugno 2023, ha autorizzato la fruizione delle stesse nel rispetto delle condizioni di cui alla sezione 2.1 del <i>Temporary Crisis and Transition Framework</i>.</p> <p>Al riguardo, si precisa che, in base alla sezione 2.1, "Aiuti di importo limitato", del <i>Temporary Crisis and Transition Framework</i>, la Commissione considera aiuti di Stato compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, quelli che rispettino, tra le altre, le seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- siano di importo non superiore a 2 milioni di euro (per impresa e al lordo di qualsiasi imposta o altro onere), ovvero non superiore a 300.000 euro per impresa attiva nei settori della pesca e dell'acquacoltura e a 250.000 euro nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli;</li> <li>- siano concessi entro e non oltre il 31 dicembre 2023;</li> <li>- l'aiuto sia concesso a imprese colpite dalla crisi.</li> </ul>
<p><b>Documentazione:</b></p>	<p>Articolo 1, comma 298, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Legge</p>

di bilancio 2023)

Articolo 1, comma 16, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di bilancio 2021)

Articolo 4, commi da 9 a 11, della legge 28 giugno 2012, n. 92

Circolare Inps n. 32 del 22 febbraio 2021

Circolare Inps n. 111 del 24 luglio 2013.

Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il ministero dell'Economia e delle Finanze (per l'individuazione dei settori e delle professioni caratterizzati da un'accentuata disparità occupazionale di genere)

Carta degli Aiuti a finalità regionale 2022-2027 (per l'individuazione delle aree svantaggiate).

Circolare Inps n. 58 del 23 giugno 2023